


Procedimento di valutazione impatto ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. [ID-VIP: 2812] relativo ad indagine geosismica 3D nell'ambito dell'istanza del Permesso di Prospezione idrocarburi denominata "d 1 C.P.-SC" dell'estensione di 2.166 kmq, ubicato nel Canale di Sicilia – zona "C", operatore Schlumberger italiana S.p.a. – Osservazioni alle integrazioni presentate nel marzo 2015.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA - 2015 - 0019506



Al Ministero dell'Ambiente
E della Tutela del Territorio e del Mare
Divisione II della Direzione Generale
Per le Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma (RM)

PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Premessa

La scrivente Associazione esprime la propria contrarietà alla realizzazione del progetto in oggetto. Riteniamo superfluo ripetere tutte le argomentate motivazioni, precedentemente espresse, da varie Associazioni ed Enti quali Greenpeace, Legambiente, Provincia Regionale di Ragusa, Comitato Stoppa la Piattaforma etc., riguardo, sia l'estrema pericolosità per l'ambiente marino delle indagini che si intendono realizzare, sia l'estrema ricchezza in termini di biodiversità della particolare zona che si intende investigare. Argomentate Motivazioni di carattere ambientale che complessivamente fanno giudicare sostanzialmente poco valido questo progetto. In questa sede ci limiteremo a puntualizzare soltanto alcuni aspetti relativi alla procedura VIA in esame sulla base delle integrazioni del marzo 2015 che la Società ha presentato.

Motivazioni progettuali

L'area di istanza ricade interamente in zona C. Essa è localizzata di fronte alle coste del ragusano e siracusano tra Scoglitti (RG) e Portopalo (SR).

Secondo la Società, la proposta di prospezione geofisica è scaturita dalla necessità di approfondire la conoscenza del sottofondo marino in quest'area, caratterizzata da una modesta attività esplorativa precedente (da pag. 6 della sintesi non tecnica) e di bassa qualità (pag. 14, 15 e 16 delle integrazioni presentate).

Nella figura sottostante (Fig. 2.2 desunta dallo studio SIA presentato dalla Società) vengono visualizzate tutte le linee sismiche che sono state effettuate precedentemente; **si lascia giudicare ai competenti tecnici del Ministero e della CTVA se tale area si possa considerare caratterizzata da modesta attività esplorativa.**




Figura 2.2 – Distribuzione delle linee sismiche eseguite in passato al largo della Sicilia con indicazione dell'area oggetto di studio

Per quanto concerne la bassa qualità delle linee sismiche già effettuate in zona, val la pena di far rilevare un particolare quanto meno curioso:

Il permesso di ricerca convenzionalmente denominato CR146 NP della società Northern Petroleum (derivante dall'istanza di permesso di ricerca d 351 C.R.-NP – ndr) comprende un'area di 101,87 kmq che rientra all'interno dell'area del permesso di prospezione in oggetto. Esso è stato conferito alla Società Northern Petroleum con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/07/2014. E' interessante notare che tra le premesse del

Decreto (qui di seguito riportate – ndr), si fa riferimento alla nota DVA-2011-0005931 del 10 marzo 2011 del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio. In tale nota il Ministero dell'ambiente afferma:

Stralcio del Decreto Del Ministero dello Sviluppo Economico

VISTA la nota prot. DVA-2011-0005931 del 10 marzo 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali nella quale si afferma che *“non essendo al momento previste nell'area del permesso di ricerca, attività di prospezione sismica sul campo ma solo l'acquisto e la rielaborazione di linee sismiche già acquisite nel passato, non esiste al momento materia sui cui effettuare la Valutazione di impatto ambientale”* non si ravvisano motivi

ostativi al rilascio del permesso di ricerca purché si ponga il vincolo che in caso si rendesse necessario effettuare nuove prospezioni geofisiche, dovrà essere presentata istanza di VIA;

A questo punto la domanda sorge più che spontanea:-

Come mai la Società Northern Petroleum ritiene che le linee sismiche acquisite nel passato siano sufficienti a tal punto da non volerne acquisirne direttamente altre e si limita ad acquistare quelle esistenti; mentre la società Schlumberger ritiene che le stesse linee sismiche siano di qualità bassa (come evidenziato a pag. 14,15 e 16 delle integrazioni presentate - ndr) a tal punto da volerne fare altre ?

Si dirà che due società diverse possono fare, giustamente, valutazioni diverse. Tuttavia, è senz'altro interessante notare che uno dei redattori del presente studio, il Dott. Geol. Raffaele Di Cuia è anche consulente della Northern Petroleum.

Probabilmente, un tocco di sana obiettività al redattore delle integrazioni del permesso di prospezione in oggetto non guasterebbe.

Interferenza con Permessi di Ricerca e Concessioni

Nelle integrazioni presentate dalla Società nel marzo 2015, alle pag 14, 15 e 16, viene fornito un “corposo elenco” di tutte le Società che dalla fine degli anni ^60 fino agli anni 90 hanno effettuato indagini in zona. L'elenco non include tutte le indagini geofisiche che saranno effettuate in tale area che risulta interessata da Permessi di ricerca e Concessioni come evidenziato nella sottostante Fig 1.1 di pag. 10 delle Integrazioni presentate dalla Società.




Figura 1.1 - Ubicazione delle istanze di prospezione presentate da Schlumberger e dei vari titoli minerari ed istanze presenti nella zona

Sempre nelle integrazioni presentate dalla Società, a pag. 11, viene mostrata una tabella con tutti i titoli già presenti nell'area e che si sovrappongono a questa Istanza di prospezione.

NOME	TIPOLOGIA DI TITOLI MINERARI O ISTANZE	STATO
C.C.6.EO	Concessione di Coltivazione	Attiva
d 359 C.R.-TU	Istanza di permesso di ricerca	In corso VIA
C.R148.VG	Permesso di ricerca	Scaduto il 28/11/2013
C.R146.NP	Permesso di ricerca	Sospeso
C.R149.NP	Permesso di ricerca	Attivo

Si ricorda che:-


La Concessione C.C6.EO della Edison risulta essere in attesa di proroga decennale in quanto la Concessione è scaduta dal settembre 2012. Malgrado ciò, la Concessione è senz'altro attiva tant'è che con Decreto di Compatibilità Ambientale n. 68 del 16 aprile 2015 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha emesso parere positivo di compatibilità ambientale del progetto denominato "Sviluppo del Campo Vega B – Concessione di coltivazione C.C6.EO". In tale progetto sarà realizzata la piattaforma Vega B. Come risulta dal Decreto, preliminarmente alla realizzazione della piattaforma Vega B, dovranno essere effettuate delle indagini geofisiche.

Nell'area di istanza di permesso di ricerca d 359 CR-TU della Transunion Petroleum Italia srl, con D.M. n. 0000123 del 12/06/2015 sono state autorizzate delle indagini sismiche. Si ricorda che l'area di istanza di permesso di ricerca d 359 CR-TU si sovrappone completamente all'area di istanza del permesso di prospezione in oggetto nel settore occidentale.

Il permesso di ricerca CR 148 VG, sovrapposto nella sua porzione meridionale all'area di istanza del permesso di prospezione in oggetto, ha già effettuato il primo periodo di vigenza. Pur essendo scaduto il primo periodo di

vigenza il 28/11/2013, come risulta dal SITO ministeriale unmig, con visura effettuata il 23/07/2015, il titolo è vigente da circa 2.794 giorni

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Home Chi siamo Attività Pubblicazioni Servizi Informazioni Login 

Titoli minerari vigenti

Permesso di Ricerca
C.R148.VG
[Torna alla pagina precedente](#)

Codice	Conferimento	Periodo di vigenza	Scadenza	Superficie
676	27/11/2006	1° periodo	28/11/2013	336,98 Km ²

Titolari

Operatore	Quota
CYGAM ENERGY ITALIA	100%


Periodi di vigenza

Periodo	Data decreto	Provvedimento	Inizio	Fine	Anni	Note
1° periodo	27/11/2006	Conferimento	27/11/2006	27/11/2012	6	

Sospensioni del decorso temporale

Inizio	Fine	Giorni di sospensione
26/08/2010	26/08/2011	366

*Il permesso è stato sospeso per un totale di 366 giorni (circa 1 anno).
Il titolo è vigente da 2.794 giorni (circa 7 anni e 8 mesi).*



Il permesso di ricerca CR146 NP della Società Northern Petroleum (UK) LTD, avente una estensione di 620 kmq, rientra in buona parte nell'area oggetto di istanza. probabilmente è stata già sottoposta ad indagini geofisiche successivamente al 2004. Infatti, il programma lavori collegato a tale permesso (denominato provvisoriamente "d 344 C.R.-NP" e successivamente rinominato "C.R146.NP" - ndr) era stato sottoposto a verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'allora vigente DPR 526/1994, conclusasi con la determinazione dirigenziale di esclusione VIA prot. DSA-2004-18614. In tale Atto si prescriveva di assoggettare a VIA soltanto il progetto di perforazione del pozzo esplorativo denominato "Vesta"; mentre l'attività di prospezione geofisica poteva essere autorizzata in quanto veniva esclusa da detta procedura. Ultimamente il procedimento relativo alla perforazione del pozzo Vesta ha avuto parere positivo con prescrizioni da parte della CTVA ed è in attesa di predisposizione provvedimento (parere CTVA n° 1575 del 18/07/2014 - ndr).

Risulta evidente che nell'area verranno eseguite altre indagini geofisiche che si sovrapporranno alle indagini della Società Schlumberger.

Valutazioni di carattere normativo-ambientale

Si ricorda che l'art 10 della Legge n. 613 del 1967 al comma 2 impone che:

"Non possono formare oggetto di prospezione le aree già accordate in permesso di ricerca o in concessione di coltivazione a terzi".

Come già detto, l'area per cui viene fatta istanza di prospezione è sostanzialmente completamente coperta da permessi di ricerca e concessioni; di conseguenza, l'istanza di permesso di prospezione in oggetto sarebbe illegittima.

Lo stesso comma prosegue :

"Entro tali aree il titolare di un permesso di prospezione per le aree adiacenti può tuttavia eseguire rilievi con il consenso del permissionario o del concessionario".

Ciò significa, se la lingua italiana non è un'opinione, che il titolare che ha già ottenuto un permesso di prospezione, può tuttavia eseguire dei rilievi, previo consenso del permissionario o del concessionario, in aree adiacenti che sono eventualmente occupate da detti permessi e concessioni .

Si ricorda che la Società ha fatto istanza di permesso di prospezione ma non è certamente titolare di un permesso di prospezione.

Secondo tale comma, se la Società Schlumberger fosse titolare di un permesso di prospezione, ovviamente in aree che non sono state accordate in permessi di ricerca o concessione, potrebbe chiedere per le aree adiacenti, previo consenso del permissionario o concessionario, la possibilità di eseguire dei rilievi al di fuori del proprio permesso. E' evidente che non siamo in tale situazione; in realtà la società schlumberger ha fatto istanza in un'area già occupata.

Lo stesso concetto viene ribadito dall'art 3 comma 1 del Decreto legislativo n° 625 del 1996:

"fermi restando i limiti previsti dalle discipline generali e speciali vigenti in materia di tutela dell'ambiente terrestre, marino e costiero; le aree per le quali sono già stati conferiti permessi di ricerca e concessioni di coltivazione divengono disponibili dopo la scadenza del titolo minerario o dopo l'emanazione del provvedimento che le rende libere"

Come fatto già notare, alcune di queste aree presentano il titolo sospeso, ma in nessuna di queste aree è stato emanato alcun provvedimento che le renda libere.

A mero titolo di esempio, come ricordato precedentemente, la concessione C.C6.EO dove insiste la piattaforma Vega A presenta la concessione trentennale che è scaduta il 28 dicembre 2012 ed è da più di due anni e mezzo in attesa della proroga decennale. Visto che il titolo è scaduto, facciamo spazio all'istanza di permesso di prospezione presentata dalla schlumberger?

Sempre in riferimento alla Legge n. 613 del 1967, ricordiamo l'art. 2, comma 3 recita:

"Le attività di cui al comma precedente (si riferisce alle attività dirette alla prospezione, alla ricerca ed alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel sottofondo marino - ndr) sono esercitate in modo da non portare ingiustificate restrizioni alla libertà di navigazione, all'esercizio della pesca, alla conservazione delle risorse biologiche del mare, agli altri usi dell'alto mare, secondo il diritto internazionale, nonché alla conservazione del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti."

Considerato che l'area di istanza risulta ubicata nella GSA 15 e che la parte orientale dell'area comprende addirittura la zona B di tutela biologica descritta nel "Piano di Gestione per la flotta alturiera nello Stretto di Sicilia", si ritiene che la localizzazione scelta dell'istanza di prospezione in oggetto sia in linea con i dettami del presente articolo?





Figura 1 – Zone di tutela biologica finalizzate alla protezione delle aree di reclutamento (nurseries) del nasello nello Stretto di Sicilia. L'area A, di circa 1040 km², ricade nelle acque internazionali della GSA 16. L'area B di circa 1020 km², ricade nelle acque internazionali della GSA 15.

Sopra, la GSA 15 con all'interno l'area B zona di tutela biologica.
 In basso coordinate della zona B di tutela Biologica della GSA 15.
 A destra, sovrapposizione cartografica su Google dell'area di istanza con la zona B di tutela biologica.

Zona B – 1020 km ²	
Latitudine	Longitudine
36°16'00"	15°11'00"
36°16'00"	15°20'00"
35°58'00"	15°20'00"
35°58'00"	15°11'00"



Sempre in riferimento alla zona B di tutela biologica presente all'interno della GSA 15, corre l'obbligo di ricordare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010:

“17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge 9 Gennaio 1991, No. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette.....”

Nell'ipotesi che la zona di tutela biologica prima descritta possa considerarsi: "un'area marina a qualsiasi titolo protetta", l'istanza, anche in questo caso, appare illegittima.

Considerando l'ipotesi opposta, cioè che in virtù di "amenità burocratiche" la ZTB prima descritta non sia da considerarsi "un'area marina a qualsiasi titolo protetta", appare poco percorribile formulare un giudizio positivo sull'istanza in oggetto. Ciò in quanto non avrebbe alcun senso attuare delle forme di protezione con interdizioni alle attività di pesca in particolari zone e di contro, consentire che nelle stesse zone si favoriscano delle attività petrolifere.

Ricordiamo sommessamente che il procedimento in oggetto trattasi di una valutazione di impatto ambientale. Valutazione che dovrebbe essere effettuata basandosi anche sulle criticità ambientali e non considerando esclusivamente i dettami normativi in termini di divieto; per far ciò basta un semplice tecnico con mediocri nozioni di topografia.

Alla luce delle considerazioni precedentemente espresse, ci sentiamo in dovere di affermare che, a nostro giudizio, l'istanza in oggetto presenta delle caratteristiche tali da poter essere considerata totalmente insulsa.

Firma
Il Presidente Regionale di
Legambiente Sicilia
Armando Di Stefano



Procedimento di valutazione impatto ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. [ID-VIP: 2812] relativo ad indagine geosismica 3D nell'ambito dell'istanza del Permesso di Prospezione idrocarburi denominata "d 1 C.P.-SC" dell'estensione di 2.166 kmq, ubicato nel Canale di Sicilia – zona "C", operatore Schlumberger italiana S.p.a. – Osservazioni alle integrazioni presentate nel marzo 2015.

Al Ministero dell'Ambiente
E della Tutela del Territorio e del Mare
Divisione II della Direzione Generale
Per le Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma (RM)

PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Premessa

La scrivente Associazione esprime la propria contrarietà alla realizzazione del progetto in oggetto. Riteniamo superfluo ripetere tutte le argomentate motivazioni, precedentemente espresse, da varie Associazioni ed Enti quali Greenpeace, Legambiente, Provincia Regionale di Ragusa, Comitato Stoppa la Piattaforma etc., riguardo, sia l'estrema pericolosità per l'ambiente marino delle indagini che si intendono realizzare, sia l'estrema ricchezza in termini di biodiversità della particolare zona che si intende investigare. Argomentate Motivazioni di carattere ambientale che complessivamente fanno giudicare sostanzialmente poco valido questo progetto. In questa sede ci limiteremo a puntualizzare soltanto alcuni aspetti relativi alla procedura VIA in esame sulla base delle integrazioni del marzo 2015 che la Società ha presentato.

Motivazioni progettuali

L'area di istanza ricade interamente in zona C. Essa è localizzata di fronte alle coste del ragusano e siracusano tra Scoglitti (RG) e Portopalo (SR).

Secondo la Società, la proposta di prospezione geofisica è scaturita dalla necessità di approfondire la conoscenza del sottofondo marino in quest'area, caratterizzata da una modesta attività esplorativa precedente (da pag. 6 della sintesi non tecnica) e di bassa qualità (pag. 14, 15 e 16 delle integrazioni presentate).

Nella figura sottostante (Fig. 2.2 desunta dallo studio SIA presentato dalla Società) vengono visualizzate tutte le linee sismiche che sono state effettuate precedentemente; si lascia giudicare ai competenti tecnici del Ministero e della CTVA se tale area si possa considerare caratterizzata da modesta attività esplorativa.




Figura 2.2 - Distribuzione delle linee sismiche eseguite in passato al largo della Sicilia con indicazione dell'area oggetto di studio

Per quanto concerne la bassa qualità delle linee sismiche già effettuate in zona, val la pena di far rilevare un particolare quanto meno curioso:

Il permesso di ricerca convenzionalmente denominato CR146 NP della società Northern Petroleum (derivante dall'istanza di permesso di ricerca d 351 C.R.-NP – ndr) comprende un'area di 101,87 kmq che rientra all'interno dell'area del permesso di prospezione in oggetto. Esso è stato conferito alla Società Northern Petroleum con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/07/2014. E' interessante notare che tra le premesse del

Decreto (qui di seguito riportate – ndr), si fa riferimento alla nota DVA-2011-0005931 del 10 marzo 2011 del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio. In tale nota il Ministero dell'ambiente afferma:

Stralcio del Decreto Del Ministero dello Sviluppo Economico

VISTA la nota prot. DVA-2011-0005931 del 10 marzo 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali nella quale si afferma che *"non essendo al momento previste nell'area del permesso di ricerca, attività di prospezione sismica sul campo ma solo l'acquisto e la rielaborazione di linee sismiche già acquisite nel passato, non esiste al momento materia sui cui effettuare la Valutazione di impatto ambientale"* non si ravvisano motivi

ostativi al rilascio del permesso di ricerca purché si ponga il vincolo che in caso si rendesse necessario effettuare nuove prospezioni geofisiche, dovrà essere presentata istanza di VIA:

A questo punto la domanda sorge più che spontanea:-

Come mai la Società Northern Petroleum ritiene che le linee sismiche acquisite nel passato siano sufficienti a tal punto da non volerne acquisirne direttamente altre e si limita ad acquistare quelle esistenti; mentre la società Schlumberger ritiene che le stesse linee sismiche siano di qualità bassa (come evidenziato a pag. 14,15 e 16 delle integrazioni presentate - ndr) a tal punto da volerne fare altre ?

Si dirà che due società diverse possono fare, giustamente, valutazioni diverse. Tuttavia, è senz'altro interessante notare che uno dei redattori del presente studio, il Dott. Geol. Raffaele Di Cuià è anche consulente della Northern Petroleum.

Probabilmente, un tocco di sana obiettività al redattore delle integrazioni del permesso di prospezione in oggetto non guasterebbe.

Interferenza con Permessi di Ricerca e Concessioni

Nelle integrazioni presentate dalla Società nel marzo 2015, alle pag 14, 15 e 16, viene fornito un "corposo elenco" di tutte le Società che dalla fine degli anni '60 fino agli anni '90 hanno effettuato indagini in zona. L'elenco non include tutte le indagini geofisiche che saranno effettuate in tale area che risulta interessata da Permessi di ricerca e Concessioni come evidenziato nella sottostante Fig 1.1 di pag. 10 delle Integrazioni presentate dalla Società.




Figura 1.1 - Ubicazione delle istanze di prospezione presentate da Schlumberger e dei vari titoli minerari ed istanze presenti nella zona

Sempre nelle integrazioni presentate dalla Società, a pag. 11, viene mostrata una tabella con tutti i titoli già presenti nell'area e che si sovrappongono a questa Istanza di prospezione.

NOME	TIPOLOGIA DI TITOLI MINERARI O ISTANZE	STATO
C.C.6.EO	Concessione di coltivazione	Attiva
d 359 C.R.-TU	Istanza di permesso di ricerca	In corso VIA
C.R.148.VG	Permesso di ricerca	Scaduto il 28/11/2015
C.R.146.NP	Permesso di ricerca	Sospeso
C.R.149.NP	Permesso di ricerca	Attivo

Si ricorda che:-


La Concessione C.C.6.EO della Edison risulta essere in attesa di proroga decennale in quanto la Concessione è scaduta dal settembre 2012. Malgrado ciò, la Concessione è senz'altro attiva tant'è che con Decreto di Compatibilità Ambientale n. 68 del 16 aprile 2015 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha emesso parere positivo di compatibilità ambientale del progetto denominato "Sviluppo del Campo Vega B – Concessione di coltivazione C.C.6.EO". In tale progetto sarà realizzata la piattaforma Vega B. Come risulta dal Decreto, preliminarmente alla realizzazione della piattaforma Vega B, dovranno essere effettuate delle indagini geofisiche.

Nell'area di istanza di permesso di ricerca d 359 CR.-TU della Transunion Petroleum Italia srl, con D.M. n. 0000123 del 12/06/2015 sono state autorizzate delle indagini sismiche. Si ricorda che l'area di istanza di permesso di ricerca d 359 CR.-TU si sovrappone completamente all'area di istanza del permesso di prospezione in oggetto nel settore occidentale.

Il permesso di ricerca CR 148 VG, sovrapposto nella sua porzione meridionale all'area di istanza del permesso di prospezione in oggetto, ha già effettuato il primo periodo di vigenza. Pur essendo scaduto il primo periodo di

vigenza il 28/11/2013, come risulta dal SITO ministeriale unmig, con visura effettuata il 23/07/2015, il titolo è vigente da circa 2.794 giorni

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINIERE ED ENERGETICHE						
Home	Cerca	Atti	Pubblicazioni	Statistica		
Titoli minerari vigenti						
Permesso di Ricerca C.R148.VG Torna alla pagina precedente						
Codice	Conferimento	Periodo di vigenza	Scadenza	Superficie		
676	27/11/2006	1° periodo	28/11/2013	336,98 Kmq		
Titolari						
Operatore	Quota					
CYGM ENERGY ITALIA	100%					
Periodi di vigenza						
Periodo	Data decreto	Provvedimento	Inizio	Fine	Anni	Note
1° periodo	27/11/2006	Conferimento	27/11/2006	27/11/2012	6	
Sospensioni del decorso temporale						
Inizio	Fine	Giorni di sospensione				
26/08/2010	26/08/2011	366				
Il permesso è stato sospeso per un totale di 366 giorni (circa 1 anno). Il titolo è vigente da 2.794 giorni (circa 7 anni e 8 mesi).						



Il permesso di ricerca CR146 NP della Società Northern Petroleum (UK) LTD, avente una estensione di 620 kmq, rientra in buona parte nell'area oggetto di istanza. probabilmente è stata già sottoposta ad indagini geofisiche successivamente al 2004. Infatti, il programma lavori collegato a tale permesso (denominato provvisoriamente "d 344 C.R.-NP" e successivamente rinominato "C.R146.NP" - ndr) era stato sottoposto a verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'allora vigente DPR 526/1994, conclusasi con la determinazione dirigenziale di esclusione VIA prot. DSA-2004-18614. In tale Atto si prescriveva di assoggettare a VIA soltanto il progetto di perforazione del pozzo esplorativo denominato "Vesta"; mentre l'attività di prospezione geofisica poteva essere autorizzata in quanto veniva esclusa da detta procedura. Ultimamente il procedimento relativo alla perforazione del pozzo Vesta ha avuto parere positivo con prescrizioni da parte della CTVA ed è in attesa di predisposizione provvedimento (parere CTVA n° 1575 del 18/07/2014 - ndr).

Risulta evidente che nell'area verranno eseguite altre indagini geofisiche che si sovrapporranno alle indagini della Società Schlumberger.

Valutazioni di carattere normativo-ambientale

Si ricorda che l'art 10 della Legge n. 613 del 1967 al comma 2 impone che:

"Non possono formare oggetto di prospezione le aree già accordate in permesso di ricerca o in concessione di coltivazione a terzi".

Come già detto, l'area per cui viene fatta istanza di prospezione è sostanzialmente completamente coperta da permessi di ricerca e concessioni; di conseguenza, l'istanza di permesso di prospezione in oggetto sarebbe illegittima.

Lo stesso comma prosegue :

"Entro tali aree il titolare di un permesso di prospezione per le aree adiacenti può tuttavia eseguire rilievi con il consenso del permissionario o del concessionario".

Ciò significa, se la lingua italiana non è un'opinione, che il titolare che ha già ottenuto un permesso di prospezione, può tuttavia eseguire dei rilievi, previo consenso del permissionario o del concessionario, in aree adiacenti che sono eventualmente occupate da detti permessi e concessioni.

Si ricorda che la Società ha fatto istanza di permesso di prospezione ma non è certamente titolare di un permesso di prospezione.

Secondo tale comma, se la Società Schlumberger fosse titolare di un permesso di prospezione, ovviamente in aree che non sono state accordate in permessi di ricerca o concessione, potrebbe chiedere per le aree adiacenti, previo consenso del permissionario o concessionario, la possibilità di eseguire dei rilievi al di fuori del proprio permesso. E' evidente che non siamo in tale situazione: in realtà la società schlumberger ha fatto istanza in un'area già occupata.

Lo stesso concetto viene ribadito dall'art 3 comma 1 del Decreto legislativo n° 625 del 1996:

"Fermi restando i limiti previsti dalle discipline generali e speciali vigenti in materia di tutela dell'ambiente terrestre, marino e costiero, le aree per le quali sono già stati conferiti permessi di ricerca e concessioni di coltivazione divengono disponibili dopo la scadenza del titolo minerario o dopo l'emanazione del provvedimento che le rende libere"

Come fatto già notare, alcune di queste aree presentano il titolo sospeso, ma in nessuna di queste aree è stato emanato alcun provvedimento che le renda libere.

A mero titolo di esempio, come ricordato precedentemente, la concessione C.C6.EO dove insiste la piattaforma Vega A presenta la concessione trentennale che è scaduta il 28 dicembre 2012 ed è da più di due anni e mezzo in attesa della proroga decennale. Visto che il titolo è scaduto, facciamo spazio all'istanza di permesso di prospezione presentata dalla schlumberger?

Sempre in riferimento alla Legge n. 613 del 1967, ricordiamo l'art. 2, comma 3 recita:

"Le attività di cui al comma precedente (si riferisce alle attività dirette alla prospezione, alla ricerca ed alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel sottofondo marino - ndr) sono esercitate in modo da non portare ingiustificate restrizioni alla libertà di navigazione, all'esercizio della pesca, alla conservazione delle risorse biologiche del mare, agli altri usi dell'alto mare secondo il diritto internazionale, nonché alla conservazione del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti."

Considerato che l'area di istanza risulta ubicata nella GSA 15 e che la parte orientale dell'area comprende addirittura la zona B di tutela biologica descritta nel "Piano di Gestione per la flotta alutiera nello Stretto di Sicilia", si ritiene che la localizzazione scelta dell'istanza di prospezione in oggetto sia in linea con i dettami del presente articolo?





Figura 1 - Zone di tutela biologica finalizzate alla protezione delle aree di reclutamento (nurseries) del nasello nello Stretto di Sicilia. L'area A, di circa 1040 km², ricade nella acque internazionali della GSA 16. L'area B di circa 1020 km², ricade nelle acque internazionali della GSA 15.

Sopra, la GSA 15 con all'interno l'area B zona di tutela biologica.
 In basso coordinate della zona B di tutela Biologica della GSA 15.
 A destra, sovrapposizione cartografica su Google dell'area di istanza con la zona B di tutela biologica.

Zona B - 1020 km ²	
Latitudine	Longitudine
36°16'00"	15°11'00"
36°16'00"	15°20'00"
35°58'00"	15°20'00"
35°58'00"	15°11'00"



Sempre in riferimento alla zona B di tutela biologica presente all'interno della GSA 15, corre l'obbligo di ricordare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010:

"17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge 9 Gennaio 1991, No. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette....."

Nell'ipotesi che la zona di tutela biologica prima descritta possa considerarsi: "un'area marina a qualsiasi titolo protetta", l'istanza, anche in questo caso, appare illegittima.

Considerando l'ipotesi opposta, cioè che in virtù di "amenità burocratiche" la ZTB prima descritta non sia da considerarsi "un'area marina a qualsiasi titolo protetta", appare poco percorribile formulare un giudizio positivo sull'istanza in oggetto. Ciò in quanto non avrebbe alcun senso attuare delle forme di protezione con interdizioni alle attività di pesca in particolari zone e di contro, consentire che nelle stesse zone si favoriscano delle attività petrolifere.

Ricordiamo sommariamente che il procedimento in oggetto trattasi di una valutazione di impatto ambientale. Valutazione che dovrebbe essere effettuata basandosi anche sulle criticità ambientali e non considerando esclusivamente i dettami normativi in termini di divieto; per far ciò basta un semplice tecnico con mediocri nozioni di topografia.

Alla luce delle considerazioni precedentemente espresse, ci sentiamo in dovere di affermare che, a nostro giudizio, l'istanza in oggetto presenta delle caratteristiche tali da poter essere considerata totalmente insulsa.

Firma
Il Presidente Regionale di
Legambiente Sicilia
Antonio Di Stefano





DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

24 luglio 2015

File : C:/Users/Silvana/dikeTmpdir/Osservazioni alle integrazioni D1 CP SC.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 24/07/2015 07.53.30 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : Domenico Fontana
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : FNTDNC67S30A089D
Ruolo : Presidente
Stato : IT
Organizzazione : Legambiente Comitato Reg. Siciliano Onlus/97009910825
Cod. Ident. : 14196513
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 03/04/2015 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 02/04/2018 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 24/07/2015 07.52.19 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it

Pec Direzione

Da: legambientesicilia <legambientesicilia@pec.it>
Inviato: venerdì 24 luglio 2015 11:17
A: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Oggetto: Legambiente Sicilia - Osservazioni alle integrazioni D1 CP SC
Allegati: Osservazioni alle integrazioni D1 CP SC.pdf.p7m; Integrazioni D1 CP SC_scan digitale.pdf; Osservazioni alle integrazioni D1 CP SC_firmato digitale.pdf

Con la presente si invia osservazioni in oggetto

Cordiali saluti

Legambiente Sicilia
091301663 - 0916264139
legambientesicilia@pec.it